

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCUZZI, CENNI, BENAMATI, BINETTI, BOCCIA, BRANDOLINI, CAMBURSANO, ENZO CARRA, CIRIELLO, FAVIA, FEDI, FERRARI, FLUVI, FRONER, GALATI, GIAMMANCO, GIBIINO, GNECCHI, LISI, LOVELLI, CESARE MARINI, MOTTA, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), PINI, RIA, RIGONI, RUGGHIA, TIDEI, TOUADI, TRAPPOLINO, TRAVERSA, TULLO, VELO

Istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali

Presentata il 3 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente autonomo di gestione delle aziende Termali (EAGAT) è stato un ente pubblico che, nel corso degli anni, ha gestito tredici concessioni sul territorio nazionale. Si tratta, nello specifico, degli stabilimenti di Acqui terme (comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria), di Agnano Terme (comune di Napoli in provincia di Napoli), di Casciana Terme (comune di Casciana Terme in provincia di Pisa), di Castrocaro Terme (comune di Castrocaro Terme in provincia di Forlì – Cesena), di Chianciano Terme (comune di Chianciano Terme in provincia di Siena), di Merano (comune di Merano

in provincia di Bolzano), di Montecatini Terme (comune di Montecatini Terme in provincia di Pistoia), di Recoaro Terme (comune di Recoaro Terme in provincia di Vicenza), di Salice Terme (comune di Godiasco in provincia di Pavia), di Salsomaggiore Terme (comune di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma), di Santa Cesarea Terme (comune di Santa Cesarea Terme in provincia di Lecce), delle Terme Sibarite di Cassano allo Jonio (comune di Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza), delle Terme Stabiane di Castellammare di Stabia (comune di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli).

Istituito con la legge n. 649 del 1960 per gestire alcune rilevanti concessioni termali di proprietà demaniale, l'EAGAT fu dotato di strumenti amministrativi specifici e di un fondo finanziario per la manutenzione e la valorizzazione degli stabilimenti. Tale scelta nasceva dall'esigenza di assicurare, a importanti realtà termali italiane, il corretto governo di enormi potenzialità ambientali, sanitarie, economico-turistiche e occupazionali. Nello specifico questo Ente avrebbe quindi dovuto garantire l'equilibrio tra proprietà pubblica e interessi di rilevanza sociale, sia nei territori interessati direttamente sia, complessivamente, sul territorio nazionale.

Nonostante queste premesse l'Ente non riuscì a portare a termine pienamente, e in ogni realtà locale, l'obiettivo per il quale era stato istituito: alcuni territori dove erano presenti stabilimenti termali da esso gestiti furono infatti caratterizzati da gravi squilibri economici e da una eccessiva caratterizzazione economica monotematica termale legata all'offerta produttiva e occupazionale.

In seguito a tali problematiche l'EAGAT, con il decreto-legge n. 481 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1978, fu posto in liquidazione anche grazie a una sensibile iniziativa delle comunità locali e delle regioni interessate. Successivamente, la legge n. 833 del 1978 sancì il trasferimento agli enti locali territoriali degli stabilimenti termali pubblici, secondo l'impostazione globale della riforma sanitaria che assegnava al governo dei comuni tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Va segnalato, però, come tale trasferimento non fu attuato nei tempi previsti producendo conseguentemente un ulteriore rallentamento nei processi di modernizzazione e di riqualificazione degli stabilimenti termali. È soltanto con la legge n. 412 del 1991, che, di fatto, abroga le disposizioni previgenti in materia, che gli stabilimenti in oggetto vengono prima riassegnati alla gestione immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le affida, come previsto dal-

l'articolo 15 della medesima legge, a società per azioni appositamente costituite « che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicità ed efficienza », disponendo il successivo trasferimento degli stabilimenti alle regioni e ai comuni di appartenenza e prevedendo anche la presenza di soci privati.

Successivamente, sarà l'articolo 22 della legge n. 59 del 1997 a trasferire alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e di utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative e ad assegnare conseguentemente, a titolo gratuito, le partecipazioni azionarie, le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso EAGAT, alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio.

Un processo che non ha risolto, quindi, la situazione né assicurato la corretta gestione degli stabilimenti termali ma ha posto, anzi, i presupposti per compromettere ulteriormente la crescita economica ed occupazionale dei territori interessati. Anche se per lungo tempo le terme italiane sono state essenzialmente un comparto a sé stante, legato sostanzialmente alla proprietà pubblica e quindi protetto e svincolato dai problemi di competitività e quindi al di fuori dalle logiche di mercato, il nuovo sistema legislativo e il riordinamento del sistema sanitario hanno infatti determinato un atteggiamento nuovo, spingendo il settore a confrontarsi con fattori fino ad allora sconosciuti come concorrenza e competitività e hanno portato di fatto una rivoluzione dal punto di vista organizzativo.

Gli stabilimenti termali dell'ex EAGAT, soprattutto a seguito delle misure restrittive conseguenti al nuovo sistema sanitario varato nei primi anni novanta del secolo scorso, hanno registrato perdite repentine ed elevatissime: le cure termali sono diminuite mediamente di oltre il 30 per cento, con picchi che hanno raggiunto il 50 per cento. Ricordiamo che soltanto nel triennio 1992-1994 è stata accertata una

perdita di esercizio che ammontava a circa 60 miliardi delle vecchie lire.

La costante discesa del valore di permanenza media nei comuni sede di stabilimenti termali è segno di una realtà che, nata e plasmata intorno a un modello turistico legato al sistema termale tradizionale, ha reagito alla progressiva perdita di quote di mercato dell'offerta termale sanitaria con la ricerca di mercati alternativi, anche qualitativamente e remunerativamente meno interessanti. La logica di mercato ha fatto sì che città con una cospicua offerta di posti letto, quasi interamente dislocati in strutture alberghiere, si concentrassero sul segmento congressuale e dei gruppi, spesso supportati da politiche di « *dumping* » che hanno avuto e hanno ricadute negative sui sistemi economici locali.

La disaffezione nei confronti delle cure termali classiche ha molteplici cause che devono essere ricercate sia nel mutato quadro normativo — la scomparsa del congedo termale — sia nell'atteggiamento culturale della classe medica nei confronti delle cure termali — in primo luogo in quelle idroponiche — che ha, giocoforza, condizionato negativamente i possibili clienti di questo mercato, causando di fatto un blocco del ricambio generazionale dei curisti.

È chiaro che una simile situazione non può prevedere soluzioni a breve scadenza. Si tratta di investire sia sul piano normativo — e qui gli esempi non sono di buon auspicio, dato che anche la legge n. 323 del 2000 sul riordino del settore termale non è mai stata attuata — sia sul piano culturale e formativo della classe medica, introducendo, laddove non previsti, percorsi di formazione specifici in medicina termale, rendendo tale formazione essenziale soprattutto per i medici di base.

Ma si tratta, come si vede, di strade percorribili che possono dare risultati solo a lunga scadenza; nel frattempo i comuni a vocazione termale, quasi tutti comuni a vocazione economica eminentemente se non esclusivamente turistica, rischiano il collasso.

La mancata remuneratività delle attività alberghiere legate al sistema termale tradizionale ha portato infatti molti imprenditori alla dismissione delle proprie aziende, oramai inadeguate al nuovo mercato e spesso collocate in territori che faticano a trovare un nuovo « *appeal* » turistico una volta venuti meno gli introiti legati al mercato termale. Le strutture alberghiere in dismissione hanno, tra l'altro, impoverito il patrimonio immobiliare dei comuni interessati dal fenomeno, essendo state oggetto di trasformazione in strutture residenziali di bassa qualità se non, addirittura, di un completo abbandono con un inevitabile destino di fatiscenza.

L'impoverimento delle aree destinate alle cure termali non è solo economico ma, naturalmente, anche socio-antropologico. La nascita di floride comunità in aree interessate da risorse di natura termale ha seguito un percorso specifico e peculiare andando poi a formare un patrimonio di conoscenze dei territori e delle loro dinamiche che le difficoltà strutturali — non si può più parlare di difficoltà congiunturali — rischiano di dissipare.

Gli stabilimenti termali di queste località, inoltre — alcuni dei quali anche appartenenti all'EAGAT e poi all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) — insieme a quelli di altre undici località italiane, erano stati destinati, fin dal 1993, alla privatizzazione. In conseguenza del citato processo di scioglimento dell'EAGAT dopo una fase di gestione fiduciaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), durata fino ai primi mesi del 1998, essi sono stati dati in proprietà al Ministero del tesoro, che li ha gestiti attraverso l'IRI fino alla soppressione di tale Istituto.

L'attesa privatizzazione come passaggio cruciale per recuperare competitività ha rappresentato un miraggio che è durato molti anni e che ha incontrato grandi difficoltà e, in alcuni casi, si è rivelata un vero e proprio fallimento.

Si auspicava che l'ingresso di *partner* privati, dotati di specifiche competenze manageriali, consentisse il miglioramento

dei livelli di efficienza e di produttività nella gestione.

L'Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di stabilimenti termali, ma concentrati solo in alcune regioni. Complessivamente, nell'anno 2006, sono state attive 380 imprese termali in 170 destinazioni comunali, articolate in modo assai diversificato, in quanto molte, nei casi di Ischia e della Campania (114 unità), delle Terme Euganee e del Veneto (110 unità), sono strutture di piccole dimensioni, quasi sempre come pertinenze di esercizi ricettivi, per cui gli stabilimenti termali che si distribuiscono tra le regioni restanti sono 158.

Con riferimento agli stabilimenti termali propriamente detti, dotati di propri servizi staccati dagli esercizi ricettivi e autonomi, la Toscana è una delle regioni *leader* con 23 imprese termali aperte al pubblico e con più di 30 stabilimenti, preceduta solo dall'Emilia-Romagna con 25 imprese.

In questo contesto è utile sottolineare come il settore del termalismo legato al benessere ha, invece, conosciuto una crescita significativa. Un comparto che presenta circa 300 aziende a capitale privato, molte delle quali caratterizzate da una dinamicità crescente sotto il profilo commerciale, promozionale e gestionale nonché nella diversificazione dei servizi e delle cure forniti alla clientela, spesso elitaria e riferita a *target* ben precisi. Un settore che ha tolto, conseguentemente, clientela e mercato al « termalismo sanitario sociale » rappresentato fino a quel momento dagli stabilimenti dell'ex EAGAT che hanno cercato di promuovere processi di privatizzazione per reperire risorse: investimenti necessari per incentivare l'innovazione, l'ammodernamento strutturale e gestionale, per valorizzare la qualità dell'offerta, per aumentare la competitività e per fidelizzare i fruitori.

Questi processi di privatizzazione, come si è precedentemente affermato, non hanno portato, finora, i benefici sperati, anzi in alcuni casi si sono registrati fallimenti e la gestione degli stabilimenti non ha subito sostanzialmente efficaci miglio-

ramenti strutturali, causando ulteriori problematiche di carattere sociale, economico, produttivo e occupazionale nei territori di riferimento.

Va poi aggiunto che nemmeno la citata legge n. 323 del 2000 sul riordino del settore termale è riuscita ad invertire questa tendenza. Tale provvedimento, infatti, nonostante rivaluti, in primo luogo, il ruolo, le attività e, conseguentemente, le prestazioni in merito del Servizio sanitario nazionale, dando indirizzi precisi circa l'assegnazione del patrimonio termale dell'ex EAGAT, e si ponga il fine di risolvere in maniera chiara e autorevole il problema della validità scientifica delle prestazioni termali, a circa nove anni dalla sua entrata in vigore non è stata ancora correttamente applicata. La legge n. 323 del 2000 potrebbe, invece, rappresentare un provvedimento fondamentale per il rilancio del settore valorizzando, accanto a quella turistica e relativa al benessere, la vocazione terapeutica delle acque termali: interventi di cui possono beneficiare le strutture dell'ex EAGAT che necessitano di risorse adeguate per poter garantire ed elevare gli *standard* delle loro prestazioni.

Non si deve poi dimenticare che l'articolo 52 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), aumentando il *ticket* sulle cure termali da 36,15 euro a 50 euro, ha ulteriormente penalizzato gli stabilimenti dell'ex EAGAT.

È alla luce di queste considerazioni che emerge, in tutte le sue importanze e urgenze, la necessità da parte del legislatore di predisporre provvedimenti capaci di promuovere lo sviluppo nei territori dove sono presenti le tredici strutture termali dell'ex EAGAT elencate precedentemente. Norme e finanziamenti mirati, che non prendono in esame direttamente la gestione e la valorizzazione degli stabilimenti termali, ma che si prefiggono lo scopo prioritario di rivitalizzare il tessuto sociale, economico e produttivo nonché di differenziare l'offerta locale sostanzialmente monotematica, legata anche all'indotto, che ha « ingessato » in questi anni intere comunità, coinvolgendo direttamente o indirettamente una popolazione

di riferimento che è possibile stimare, elaborando anche gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in circa 250.000 residenti.

La presente proposta di legge è suddivisa in quattro articoli.

L'articolo 1 istituisce le zone franche termali per attrarre la localizzazione di nuovi investimenti orientati soprattutto alla riconversione e alla diversificazione dell'economia locale, ancora troppo dipendente dalla monocultura termale. Una misura circoscritta dal punto di vista territoriale e limitata, in base ai citati dati dell'ISTAT a 250.000 abitanti che, ben lungi dall'essere un provvedimento assistenzialista, sanerebbe la prolungata e ingiusta assenza dello Stato dalla crisi produttiva del comparto termale socio-sanitario e che si legittimerebbe al pari degli incentivi che sono stati previsti per altri settori come quelli dell'automobile o dell'edilizia. L'attrazione di nuove attività, anche di natura manifatturiera, è essenziale per aumentare il numero dei residenti e per rendere praticabile il passaggio di molti volumi edilizi dall'alberghiero all'abitativo, che si lega a quanto stabilito dall'articolo 2, che prevede un incentivo alla rottamazione delle licenze commerciali ed alberghiere.

L'articolo 2 prevede, infatti, per le imprese commerciali e alberghiere operanti nelle tredici città e aree termali dell'ex EAGAT che intendano cessare la propria attività, un indennizzo calcolato in percentuale sul fatturato degli ultimi cinque anni. Questa norma rappresenta, a tutti gli effetti, la liquidazione dell'imprenditore

che, diversamente, non può realizzare un adeguato ricavo per le avverse condizioni di mercato che hanno quasi azzerato il valore delle licenze e deprezzato gli immobili, nonché per la mancanza di ricambio generazionale, per di più disincentivato dalla situazione di crisi. Un provvedimento che può produrre una diminuzione delle imprese operanti e una significativa riduzione dei posti letto, con la possibilità di rendere più forti e qualificate quelle che rimangono sul mercato.

L'articolo 3 prevede, poi, la revisione al ribasso degli studi di settore, come stabilito anche da un ordine del giorno accolto dal Governo in data 23 luglio 2008, per gli esercizi commerciali e ricettivi nelle zone dove sono presenti gli stabilimenti dell'ex EAGAT e nei quali, in presenza di un rapporto tra posti letto e residenti pari o superiore all'1,5, si sia registrato negli ultimi quindici anni un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale, pari o superiore al 30 per cento. Una revisione che dovrà essere definita dagli uffici preposti del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, in virtù della comprovata ed elevata contrazione delle presenze che ha penalizzato tutto il sistema imprenditoriale di questi territori. Gli studi di settore revisionati saranno successivamente approvati con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 4 prevede, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione delle zone franche termali).

1. Sono istituite zone franche termali nei territori dei comuni, o in una porzione di essi individuata dal comune interessato e riconosciuta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con un numero massimo di 80.000 abitanti per ciascun comune, in cui alla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede uno stabilimento termale già gestito dall'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT), istituito e disciplinato dal titolo I della legge 21 giugno 1960, n. 649, soppresso dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Le piccole e micro imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, una nuova attività economica nelle zone franche termali, istituite ai sensi del comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e il settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca termale, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo as-

sunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca termale;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche termali posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca termale. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e il nono anno al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca termale;

e) le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca termale antecedentemente al 1° gennaio 2010 possono fruire delle agevolazioni di cui al presente comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

f) per le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca termale antecedentemente al 1° gennaio 2010 è prevista l'esenzione, per un periodo di tre anni, dal pagamento della tariffa per la gestione dei

rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare integralmente i comuni interessati del mancato versamento della citata tariffa.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al comma 2 le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Rottamazione delle licenze di esercizi ricettivi).

1. Ai titolari delle strutture ricettive, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e degli esercizi commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, presenti nei territori ricadenti nelle zone franche termali di cui all'articolo 1 della presente legge, che intendono cessare la propria attività, è corrisposto un indennizzo calcolato in percentuale sul fatturato degli ultimi cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo accordo con le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le tabelle

relative ai parametri dell'indennizzo di cui al comma 1, le norme per la cessazione di attività e le modalità di pagamento nei confronti dei titolari delle strutture ricettive e degli esercizi commerciali di cui al medesimo comma.

ART. 3.

(Revisione degli studi di settore).

1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze elaborano, per le imprese che hanno sede legale nei territori ricadenti nelle zone franche termali di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle quali si registra un rapporto tra posti letto e residenti pari o superiore a 1,5 e nei quali negli ultimi quindici anni si è registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale, pari o superiore al 30 per cento, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice. A tale fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

3. Gli studi di settore di cui al comma 1 sono soggetti a revisione almeno ogni tre

anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 2.

4. Nella fase di revisione degli studi di settore attuata ai sensi del comma 3 si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli relativi alla contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di marzo. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0027421